




SIULP flash
 COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it



Il pozzo di San Patrizio e lo starnazzo delle oche

ovvero

Basta con i furbetti

Editoriale del Segretario Generale Felice Romano

Le oche si agitano nei cortili alle prime avvisaglie di una qualsiasi movenza.

Esse possono essere vere e proprie guardiane nel luogo in cui vivono e la cignoide è la più chiassosa. Dico possono essere poiché esse starnazzano al primo soffio d'aria senza alcuna cognizione di ciò che sta accadendo con un fracasso da far invidia ad una fanfara di ottoni. Il loro fine, a prescindere da ciò che accade e da quello che serve, è solo starnazzare!

Ecco perché sono utili solo se c'è qualcuno che è in grado di comprendere se il loro starnazzare è riferito a qualcosa di concreto oppure no.

Questo, forse più di qualsiasi altro motivo legato all'evoluzione tecnologica e a quella della società moderna che non consente di "sprecare tempo", è una delle

FLASH nr. 4 - 2012

- Il pozzo di San Patrizio e lo starnazzo delle oche
- Permessi ex Legge 104/92: l'esclusività e la continuità
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
- Articolo 28 statuto dei lavoratori
- Formazione del personale delle Forze di Polizia per uniformare il comportamento nella gestione delle vittime dell'atto di violenza di genere
- Criteri, modalità e tempi per la concessione della riabilitazione disciplinare
- Commissione ruoli tecnici rinvio
- Diritto allo studio e compatibilità con corsi ed attività di tirocinio legale
- Concorsi pubblici: proroga vigenza graduatorie e loro utilizzo
- Corsi Allievi Agenti: articolazione e durata



ragioni per cui le oche, nella società contemporanea, non trovano più utile collocazione e sono state sostituite da sofisticati sistemi di allarme elettronici tarati su obiettivi mirati.

Nessuno, più di George Orwell nel suo capolavoro "la fattoria degli animali", è riuscito a rendere bene l'idea di quanto lo starnazzare delle oche possa essere utile, o controproducente, a seconda di chi interpreta il loro allarme.

Forse è stata la capacità satirica con cui lo scrittore, con un'allegoria del totalitarismo sovietico del periodo staliniano, è riuscito a trasmettere tutta la percezione di quanto può essere pericoloso il ruolo di chi, nello starnazzare con rievocazione del "dagli agli untori" di manzoniana memoria, in realtà tenta solo di aizzare le "masse". E spesso, per non dire quasi sempre, come accade alle oche, lo fa sul niente, lo fa solo, proprio come fecero i maiali nel racconto di Orwell che si comportarono anche in modo peggiore dell'uomo, per sostituirsi a chi, nello starnazzare, viene indicato come lo "sfruttatore", colui il quale è incurante dei problemi della comunità.

La fattoria degli animali, insomma, è un capolavoro che, attraverso la satira e riferendosi ad un numero indefinibile di comunità e di micro mondi, tutti caratterizzati dagli stessi elementi tipici di quella singolare fattoria in cui, ogni animale, con il suo ruolo, ben preciso, il suo significato e il suo valore negli ingranaggi di un sistema fatto a posta per non funzionare e per fare del male, mandando tutto in malora, ha dimostrato quanto sia necessario guardarsi dallo starnazzare delle oche.

Infatti, nel racconto, il filo conduttore di tutte le vicende animalesche e sociali della fattoria sono le dieci regole fissate al momento in cui gli animali riescono a liberarsi dall'uomo per gestire, da soli, la "loro" fattoria. Delle regole che, una dopo l'altra, a prescindere da ciò che si era fatto e costruito proprio per darvi concretezza, spariscono misteriosamente. E la sparizione avviene durante repentine e silenziosissime incursioni notturne presso il muro sul quale erano state scritte. Il tutto in modo che nessuno, a cominciare dalle oche, che erano le più stupide, e per finire ai cavalli che erano i più ingenui, fosse stato in grado di accorgersi che qualche regola era stata cancellata.

E così, come nel capolavoro di Orwell, anche noi, dopo la riunione tenutasi l'8 febbraio presso il Dipartimento della P.S. in ordine alla definizione del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per il 2012, abbiamo assistito allo starnazzare delle oche anche se questa volta, essendo moderne, lo hanno fatto a mezzo sms ai soli associati o pochi intimi (forse anche perché erano consapevoli che il loro starnazzare non poteva essere ritenuto credibile nemmeno dai propri iscritti, figuriamoci dagli intimi..).

L'intento è sempre lo stesso; poiché non riesce ad aumentare il proprio consenso, nemmeno con le alchimie più composite e complicate, spera di sfruttare l'ennesima colpevole, grave ed omissiva condotta della parte pubblica, in verità più interessata ad essere leguleia per non "dispiacere" nessuno delle sigle sindacali piuttosto che comprendere le proposte che realmente si possono concretizzare per la tutela dei poliziotti.

In questo "palcoscenico", che sembrava riprodurre fedelmente una delle riunioni fatte nella fattoria per cacciare gli uomini, il SIULP, stanco dello stesso copione e conscio che più di uno spettatore era interessato solo a ciò che dicevano le OO.SS del cartello e lo stesso SIULP, anch'esso si è associato alla fiera dei desideri partecipando, provocatoriamente e per stanare le oche, alla miriade di mirabolanti richieste. Una scena figlia della consueta recita a soggetto, senza un copione e soprattutto senza una strategia, basata sulla consueta esternazione, populistica e demagogica, con la

quale propugnare solo decine e decine di nuove indennità quali, ad esempio, il ripristino dell'indennità controllo del territorio (ricorderete che essa fu istituita solo per il periodo in cui non si riuscì, con il contratto, ad elevare l'indennità notturna e quella della presenza esterna e fu abrogata non appena l'aumento avvenne con il contratto successivo poiché quei soldi servirono, come richiesto dal SIULP, ad annullare l'indennità di chiamata e per aumentare l'importo della reperibilità per il sol fatto che fosse disposta).

In questa fiera assurda del "vorrei quella indennità a prescindere da come si potrà pagare", molti protagonisti hanno fatto finta di dimenticare che le risorse per indennizzarle non possono essere ricavate dal famigerato "pozzo di San Patrizio" (che, come noto, non ha fondo e pertanto consente di attingere sempre e comunque...) ma devono essere compatibili con il limite di quelle che abbiamo a disposizione. Che sono le stesse utilizzate per pagare gli istituti del fondo del 2011: né un centesimo di più, né un centesimo di meno, almeno sino a quando perdura il blocco del contratto di lavoro.

Pur essendo un'organizzazione responsabile, ma che si è anche scoccia dello starnazzare delle oche e, soprattutto, della colpevole condotta della parte pubblica che, anziché richiamare l'attenzione sul fattibile e non sull'immaginabile, ascoltava con interesse le proposte senza richiamare l'attenzione sulla necessità di rimettere "i piedi a terra", il SIULP ha fatto finta di dimenticare, almeno per un attimo, le compatibilità e si è "tuffato" anch'esso nella fiera del vorrei e dell'attingere dal pozzo di San Patrizio.

In questa logica, considerato che anche in fantasia è il primo, ha richiesto: l'istituzione di un'indennità di turnazione, sia per quelli che operano nei quadranti mattina e pomeriggio, sia per quelli che operano nelle ventiquattro ore ribadendo come quest'ultima ipotesi, doveva avere un'indennità il cui importo fosse almeno il quadruplo dell'altra; ha chiesto l'indennità per i servizi di polizia giudiziaria (squadre Mobili, Digos, Giudiziaria, SCO, DAC ecc. ecc.), quella delle Specialità e delle Specializzazioni (Stradale, Polfer, Postale, Volanti, Polmare, Immigrazione, Polaria, Cinofili, Artificieri, NOCS ecc.), quella per i servizi di polizia amministrativa, quella per i servizi tecnici, per i servizi sanitari, per i servizi ordinari e, giusto per un senso di equità che richiama a non dimenticare nessuno, quella per chi lavora genericamente in ufficio.

punto, poiché la riunione stava assumendo le caratteristiche di una vera e propria fiera dell'impossibile, anche la disattenta parte pubblica, destandosi dal proprio leguleio torpore, chiedeva al SIULP di fermarsi e di fare "una botta di conti" (come si usa dire nella capitale) perché, con tutte quelle richieste, nemmeno il pozzo di San Patrizio sarebbe bastato a remunerarle. Il SIULP, colpito da questo imprevisto e inatteso scatto di reni, aggiungeva che concordava su questa ultima osservazione poiché anche se avessimo previsto, contemporaneamente, la riduzione o la cancellazione dell'importo di quelle già previste per l'anno 2011, comunque non si sarebbero avuti importi disponibili degni di nota per pagare tutte le richieste.

A quel punto, ringraziando anche i colleghi del cartello che avevano acconsentito, anche loro provocatoriamente, ad appoggiare tutte quelle richieste per far emergere la strumentalità di alcune posizioni, il SIULP rappresentava che nemmeno riportando il costo della reperibilità al vecchio importo ed eliminando il compenso per il cambio turno e quello per la produttività collettiva si sarebbe riuscito, in modo credibile e concreto, a dare ulteriori indennità stante l'invarianza dei fondi disponibili.

Ciò, però, ha consentito di delineare i ruoli, l'impegno e la vera volontà dei vari

attori attorno al tavolo negoziale tanto da indurci ad anticipare che, valutato l'andamento dell'incontro, non era da escludere la richiesta di un tavolo separato per le trattative.

Rimarcando, in tal senso, che per il SIULP non è possibile, allo stato attuale e colpa anche l'incapacità organizzativa dell'Amministrazione e gli abusi che la stessa ancora perpetua su tali istituti, una decurtazione delle indennità già previste per il 2011.

Anzi, a tal proposito annunciava come pregiudiziale, peraltro condivisa dal cartello e anche da qualche altra O.S., la necessità di mettere all'interno dell'accordo la descrizione di quando scatta il compenso per il cambio turno (anche in sede di pianificazione settimanale dove, comunque, non si può prevedere più di un solo cambio turno rispetto all'orario scelto con l'informazione preventiva senza la relativa indennità). Il tutto sottolineando che solo una grave forma di miopia politica può condurre, chi formula proposte senza cognizione, a non cogliere il nesso fra una proposta impraticabile e la sua logica conseguenza.

Perché la demagogia e il populismo hanno come conseguenza il disconoscimento di ogni limite, alimentando la disinformazione, per dire oggi che si era contrari a ciò che si è approvato ieri, sorretti dalla speranza che, ancora oggi, i colleghi si affidino più a chi "la spara più grossa" a prescindere da ciò che la "sparata" provoca.

Proprio come nella fattoria degli animali quando i maiali, dopo aver fatto cacciare l'uomo, assumevano loro l'aspetto antropomorfo e quello della tirannia.

E avevamo ragione visto lo starnazzo di SMS.

Per questa ragione, non potendo aspettare che si spengano sempre gli echi dello starnazzo delle ben note oche, devo dire assai più frequenti ma anche altrettanto effimeri, e anche per tutelare l'interesse delle migliaia e migliaia di colleghi che quotidianamente si sacrificano per garantire la sicurezza al nostro Paese, il SIULP ha sottolineato che si renderà necessario, nell'immediato, impostare il confronto sulla chiarezza e sulla concretezza, per ragionare sulla base di dati reali per programmare e prendere delle decisioni responsabili, ma economicamente compatibili, nell'interesse della categoria e della sicurezza del Paese.

Questo, come sempre, senza curarsi dello starnazzare delle oche, farà il SIULP insieme ai colleghi del cartello, piaccia o non piaccia all'Amministrazione che, a parere del SIULP, è bene che abbandoni l'idea di continuare a perseverare nel ruolo dei maiali della citata fattoria che scrissero le dieci regole e poi le cancellavano, in modo silenzioso e repentino, sperando che gli altri si adeguassero quotidianamente.

È bene che sappia, l'Amministrazione, che i poliziotti e il SIULP non sono né oche né cavalli.

Impresa Semplice



Convenzione SIULP – Telecom

Le soluzioni di Impresa Semplice dedicate agli Associati Siulp, comprendono offerte voce e dati in mobilità, cellulari, smartphone, e tanto altro ancora.

Scopri tutti i vantaggi che riguardano le principali offerte TIM e Telecom Italia! sul nostro sito www.siulp.it

Permessi ex Legge 104/92: l'esclusività e la continuità



Un collega che ha ricevuto un preavviso di risposta negativa in relazione ad una istanza, presentata ai sensi della legge 104/1992, finalizzata ad ottenere permessi per assistere un familiare disabile, ci scrive chiedendoci chiarimenti in ordine al requisito dell'esclusività:

Fino al 2000, per ottenere i permessi lavorativi era necessaria la convivenza con il familiare con handicap grave da assistere. Con la Legge 8 marzo 2000, n. 53 (articoli 19 e 20) veniva soppresso l'obbligo della convivenza ed introdotte le condizioni

dell'esclusività e della continuità dell'assistenza

I requisiti dell'esclusività e della continuità dell'assistenza riguardavano solo i parenti, gli affini e i genitori di figli maggiorenni non conviventi richiedenti i permessi per l'assistenza del familiare con handicap grave. Non riguardavano invece i genitori che assistano i figli conviventi

Continuità significa, in linea generale, che il lavoratore assiste non occasionalmente il congiunto con handicap. Esclusività invece è, in linea teorica, la condizione assicurata quando non ci sono altri familiari conviventi in grado di prestare l'assistenza.

I due concetti hanno trovato una successiva elaborazione nella prassi amministrativa fissata nelle circolari degli istituti previdenziali, che hanno declinato i termini in "sistematicità ed adeguatezza" dell'assistenza e fissato alcune condizioni oggettivi talvolta stringenti.

Tuttavia, un successivo intervento normativo - l'articolo 24 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 - ha abrogato l'articolo 20, comma 1, della Legge 8 marzo 2000, n. 53, nella parte in cui prevede l'obbligo della continuità ed esclusività dell'assistenza che, quindi, non sono più richieste ai fini della concessione dei permessi lavorativi ex Legge 104/1992.

La Circolare INPS 3 dicembre 2010, n. 155 e la Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica 6 dicembre 2010, n. 13 hanno preso atto di questa innovazione normativa.

In particolare, la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni - Servizio Trattamento Personale del 6 dicembre 2010, n. 13, chiarisce che l' art. 24 della legge, nell'innovare la disciplina sulla legittimazione a fruire i permessi, non menziona più i requisiti della continuità e dell'esclusività dell'assistenza che, quindi, non sono più esplicitamente previsti dalle disposizioni in materia.

Tuttavia, la stessa circolare precisa che

"La legge ha però espressamente stabilito che il diritto alla fruizione dei permessi non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.". Con tale prescrizione è stato perciò ripreso in parte e tipizzato il concetto di esclusività dell'assistenza, limitandolo alla regola secondo cui i permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore per l'assistenza alla stessa persona".

In base alla legge, dunque, viene individuato un unico referente per ciascun disabile, trattandosi del soggetto che assume "il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell'intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell'assistito."(così il Consiglio di Stato, nel parere n. 5078 del 2008).

Nella circolare si legge, inoltre

"E' chiaro che una tutela più adeguata nei confronti del disabile è realizzabile, almeno in astratto, quando questi può contare sull'opera di assistenza di una

persona che si dedichi alle sue cure in maniera esclusiva; infatti, un'attività prestata nei confronti di più famigliari può risultare non soddisfacente. E' evidente inoltre che la fruizione di permessi in maniera cumulativa in capo allo stesso lavoratore crea notevole disagio all'attività amministrativa per la possibilità di assenze frequenti e protratte del lavoratore stesso".

La stessa circolare soggiunge, infine, che

"Questi aspetti dovrebbero essere ben valutati dal dipendente che intende chiedere la fruizione dei permessi cumulativamente, limitando la domanda alle situazioni in cui da un lato non vi sono altri famigliari in grado di prestare assistenza, dall'altro non è possibile soddisfare le esigenze di assistenza nel limite dei tre giorni mensili. La sussistenza di tali presupposti, che il dipendente ha l'onere di dichiarare all'atto della presentazione della domanda, non può che essere rimessa alla valutazione esclusiva e al senso di responsabilità del lavoratore interessato, considerato il loro carattere assolutamente relativo e la difficoltà di un eventuale accertamento".

In tutti quei casi in cui venga emesso un provvedimento di rigetto dell'istanza, attesa la soggettività delle relative situazioni, occorrerà effettuare una valutazione accurata ed approfondita della motivazione con riferimento al caso concreto ed al contenuto della stessa istanza che ha originato il procedimento.

Detto tipo di valutazione potrebbe legittimare gli interessati all'avvio di un contenzioso per attivare i rimedi previsti dalla legge nei confronti di un eventuale diniego che possa apparire arbitrario e non giustificato.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

La rinuncia non fa venir meno l'obbligo del versamento del contributo unificato

Il decreto - legge 6 luglio 2011 nr. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 nr. 111, recante "disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", ha previsto, tra le altre disposizioni, la modifica al DPR 30 maggio 2002 nr. 115, introducendo il pagamento del contributo unificato anche per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

L'articolo 37, comma 6 bis lettera e) del decreto legge nr. 98/2011 prevede espressamente che "in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro seicento".

Recentemente, la sezione prima del Consiglio di Stato in sede consultiva si è espressa in ordine alla questione se la regola del contributo unificato, introdotta a decorrere dal 6 agosto 2011, valga anche per coloro che, non conoscendo la innovazione legislativa, rinuncino al ricorso successivamente alla sua proposizione.

In pratica, si chiedeva all'alto consesso se la rinuncia comportasse il venir meno dell'obbligo al versamento del contributo unificato.

Con il parere nr. 04281/2011 del 24.11.2011 Il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parer in ordine alla questione sottoposta nel senso che la successiva rinuncia non comporta la esenzione dal pagamento del contributo, **"non potendo la causa estintiva del procedimento eliminare il fatto - presupposto oggettivo del dovere contributivo - della avvenuta proposizione del ricorso"**.

Lo stesso consesso ha poi chiarito che la rinuncia al ricorso costituisce causa di improcedibilità o estinzione del procedimento, mentre il contributo unificato per la sua natura di tributo trova il proprio presupposto unicamente nel verificarsi del presupposto dell'obbligazione tributaria che è costituito dalla proposizione del ricorso, non rilevando le vicende del procedimento compresa la sua estinzione per ogni tipo di causa.

Articolo 28 statuto dei lavoratori

Condotta antisindacale nel lavoro pubblico non privatizzato: competenza del giudice ordinario

Allo scopo di fugare ogni dubbio in ordine al problema del Giudice competente a conoscere delle controversie instaurate ai sensi dell'articolo 28 della Legge 300/1970 (repressione delle condotte antisindacali) nel nostro settore e più in generale nel pubblico impiego non privatizzato, giova ribadire il contenuto della ordinanza del 24 settembre 2010, n.20161 pronunciata a Sezioni Unite dalla Suprema Corte di Cassazione.

Detto provvedimento rappresenta una pronuncia giurisprudenziale che risolve una volta per tutte il problema del riparto di competenza tra giudice ordinario e Giudice Amministrativo al riguardo delle controversie in argomento.

Con il menzionato provvedimento la Suprema ha osservato "che la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative ai comportamenti antisindacali è fatta testualmente - nel terzo comma dell'art. 63 d.lgs. 165/2001 - con riferimento ai comportamenti delle "pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300";

disposizione quest'ultima che, dopo essere stata novellata dall'art. 6 legge n. 146 del 1990 riguardava tout court - nel suo sesto comma - i comportamenti di tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle statali, e quindi a prescindere dal fatto che il rapporto di lavoro con i rispettivi dipendenti fosse, o meno, "contrattualizzato".

All'indomani del generalizzato trasferimento della giurisdizione al giudice ordinario, di cui all'art. 63, primo e terzo comma, cit., residuava ancora un'eccezione in favore della giurisdizione del giudice amministrativo, ma si fondava sulla persistente vigenza del settimo comma dell'art. 28 Stat. lav. Questo quadro normativo muta ancora una volta con l'art. 4 legge 11 aprile 2000 n. 83 (recante modifiche ed integrazioni della normativa in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali), che ha espressamente previsto che i commi sesto e settimo dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, introdotti dall'art. 6 comma 1 della legge 12 giugno 1990 n. 146, sono abrogati. "

"Con tale abrogazione espressa, il legislatore ordinario ha "fatto pulizia", esprimendo la volontà che la regola della giurisdizione in materia di controversie promosse da sindacati ed aventi ad oggetto condotte antisindacali di pubbliche amministrazioni sia solo quella- netta e chiara - dell'art. 63 comma 3 d.lgs. 165/2001, senza più l'interferenza data dalla particolare ipotesi in cui l'associazione sindacale chieda la rimozione di un provvedimento che incida su posizioni individuali di dipendenti pubblici regolate ancora con atti amministrativi e non già con atti di gestione di diritto privato; ossia senza più quell'eccezione (in favore della giurisdizione del giudice amministrativo) che residuava rispetto a quella che la giurisprudenza di queste sezioni unite degli anni novanta aveva predicato in termini più ampi e nel diverso contesto normativo..".

Convenzione finalizzata alla formazione del personale delle Forze di Polizia per uniformare il comportamento nella gestione delle vittime dell'atto di violenza di genere

Si riporta il testo della nota inviata l'8 febbraio 2012 alla Segreteria del Dipartimento della P.S.:

“come noto, il 30 maggio 2011 è stata sottoscritta la convenzione di cui all'oggetto, tra il Dipartimento della P.S. e quello per le Pari Opportunità, trasmessa a tutti gli Uffici con circolare nr.555-DOC/C/CRIM/CRO/4866-11 del 4 giugno 2011.

La convenzione riguarda la predisposizione di attività di formazione ed addestramento omogeneo delle Forze di polizia per la prevenzione e il contrasto alla violenza sessuale e di genere e definisce tutti gli aspetti organizzativi quali: durata, programmi, docenti, destinatari, entità e modalità di finanziamento dei corsi. In particolare l'art 3 prevede l'attribuzione di 200.000 euro per la Polizia di Stato, con l'elencazione dettagliata dei corsi da svolgere (tra i quali un modulo specifico interforze di formazione SDI) e delle specifiche destinazioni e quantificazione delle spese; di 200.000 euro per l'Arma dei Carabinieri e 30.000 per la Guardia di Finanza, senza alcuna dettagliata specificazione delle modalità di d'impiego e di realizzazione dei corsi.

La convenzione, inoltre ha una validità annuale (giugno 2011 – giugno 2012), con verifica semestrale, monitoraggio annuale delle attività svolte e con l'allegato A) sono state formulate proposte di arre tematiche per la formazione omogenea in tema di violenza in genere.

Premesso quanto sopra, considerato che la formazione del personale ai sensi dell'art.3 del D.Lgs nr.195/95, è materia riservata alla contrattazione e che, allo stato, non risulta sia stata effettuata alcuna comunicazione informativa, confronto preventivo e/o accordo sindacale sull'applicazione della convenzione, si chiede, con urgenza, di conoscere:

1. se le risorse economiche previste dalla convenzione siano state già erogate al Dipartimento;
2. se siano stati già pianificati, o organizzati i corsi previsti e, più in generale, lo stato di attuazione della convenzione;
3. se non ritiene il Dipartimento della P.S., alla luce delle norme vigenti, di coinvolgere il sindacato nella realizzazione del progetto e nella comunicazione dei criteri e modalità di accesso e selezione del personale destinato alla suddetta formazione specialistica.

Per il SIULP, infatti, la formazione e l'aggiornamento professionale, hanno un diretto riflesso sul personale ed investono direttamente le prerogative sindacali, che l'Amministrazione ha impropriamente disatteso e per questo si imponga, con estrema urgenza, la necessità di un confronto sull'argomento.

Premesso quanto sopra, conoscendo ed apprezzando la Sua particolare attenzione verso le problematiche che riguardano il personale e la concretezza con cui affronta le questioni che Le vengono segnalate, sono certo che vorrà impartire immediate e precise direttive per realizzare con urgenza un incontro per conoscere le decisioni assunte in materia dall'Amministrazione, valutarne le ragioni ed avanzare proposte migliorative che consentano di rendere noto e trasparente l'intero iter attuativo della convenzione”

Criteria, modalità e tempi per la concessione della riabilitazione disciplinare

Si riporta il testo della nota inviata l'8 febbraio 2012 al Vice Capo Vicario della Polizia di Stato:

"Come noto negli ultimi tempi sono sempre più frequenti le richieste del personale di ottenere la riabilitazione dalle sanzioni disciplinari.

La ragione di tale incremento di richieste, è da ricondurre alle conseguenze negative che la sanzione disciplinare produce nello scrutinio per merito comparativo per l'avanzamento alla qualifica superiore. Tale fenomeno, peraltro, sta assumendo particolare rilevanza nelle procedure di selezione del personale che riveste la qualifica di Ispettore Capo per l'avanzamento alla qualifica di Ispettore Superiore.

La mancata comunicazione e l'assenza di confronto preventivo con le OO.SS. sulle nuove disposizioni che sarebbero state impartite, in modo unilaterale e con ampi margini di totale discrezionalità da parte dell'Amministrazione ai competenti Uffici ministeriali preposti alla trattazione di tale materia, stanno generando un clima di diffuso malessere e d'incertezza sulle modalità e tempi di applicazione delle norme che regolano la materia.

In particolare sarebbero stati innalzati i termini (numero di anni trascorsi dalla sanzione) entro i quali accogliere le istanze di riabilitazione, introducendo, altresì, ampi e diversificati margini di discrezionalità sui singoli casi e sulle singole sanzioni erogate ai vari dipendenti appartenenti ai vari ruoli che richiedono di essere riabilitati, introducendo, in tal modo, ulteriori elementi d'incertezza temporale che agiscono significativamente ed in modo diversificato sulle procedure di scrutinio per l'avanzamento.

Si tratta, in altri termini, di una sorta di sanzione accessoria che penalizza ulteriormente chi ha già subito una sanzione disciplinare per errori e/o violazioni delle norme disciplinari, il tutto in un contesto di mancata conoscenza e assenza di trasparenza sui criteri che vengono attualmente adottati.

Per il SIULP, pertanto, trattandosi di materie che hanno diretto riflesso sul personale e che investono anche prerogative sindacali, che l'Amministrazione ha impropriamente disatteso, ritiene che si imponga, con estrema urgenza, la necessità di un confronto sull'intera materia.

Premesso quanto sopra, conoscendo ed apprezzando la Sua particolare attenzione verso le problematiche che riguardano il personale e la concretezza con cui affronta le questioni che Le vengono segnalate, sono certo che vorrà esaminare la problematica ed impartire precise direttive per realizzare con urgenza un incontro per conoscere le decisioni assunte in materia dall'Amministrazione, valutarne le ragioni ed avanzare proposte migliorative che consentano di rendere noto e trasparente l'intero iter del procedimento amministrativo."

Commissioni per il personale appartenente al ruolo dei periti, dei revisori, degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato previste dall'articolo 44 del DPR 24 aprile 1982

La riunione della Commissione per il personale appartenente al ruolo dei periti, dei revisori, degli operatori e collaboratori tecnici della polizia di stato previste dall'articolo 44 del dpr 24.04.1982, già fissata per il giorno 27 gennaio 2012 è stata rinviata a data da destinarsi.

Diritto allo studio e compatibilità con corsi ed attività di tirocinio legale



Con la Ministeriale 333 – A/9807.F10 In relazione ad un quesito formulato dalla Questura di Ancona nell'aprile 2010, il Dipartimento della P.S. Direzione Centrale per le risorse umane ha fatto conoscere il proprio avviso in ordine alla concessione delle 150 ore di permessi studio finalizzati alla frequenza della Scuola di formazione professionale dell'Ordine Forense e sulla compatibilità tra l'attività di polizia ed il tirocinio presso uno studio legale o la medesima scuola.

Per quel che concerne i permessi studio di cui all'articolo 78 del D.P.R. n. 782/1985 e successive integrazioni e modificazioni ed alle circolari n. 333-A/9802.B.B.5.5, n. 333-A/9807.B.6, n. 557/RS/CN, I 010734, e da ultimo la n. 333- A/9807.B.7, datate rispettivamente 7 aprile 2000, 24 gennaio 2003, 18 marzo 2009, 31dicembre 2009, questi possono essere concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di scuola media superiore od universitario, nonchè per la partecipazione a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche parificate, ovvero a corsi organizzati dagli enti pubblici territoriali, semprechè al termine degli stessi, venga rilasciato all'interessato un titolo di studio legale o un attestato professionale riconosciuto dall'ordinamento pubblico e non un semplice attestato di frequenza.

In tal senso il Dipartimento ritiene che un corso post universitario attivato presso una scuola gestita nell'ambito di un consiglio dell'Ordine Forense, non raccolga quei requisiti fondamentali previsti dalla normativa essendo finalizzato ad un percorso formativo propedeutico all'esercizio di una professione.

In merito all'**iscrizione da parte di dipendenti ad albi professionali**, il Dipartimento richiama il parere del Consiglio di Stato n. 3841/95 del 10 gennaio 1996, pronunciato in merito alla compatibilità fra l'appartenenza ai ruoli della P. di S. e l'iscrizione nel registro degli "allora" praticanti procuratori legali.

Sui punti, il C. di S. è pervenuto alla conclusione che il divieto dell'esercizio delle libere professioni, sancito dall'art. 50 del D.P.R. 335/1982, non possa ritenersi applicabile all'iscrizione nel registro dei praticanti procuratori e allo svolgimento della pratica forense.

Tuttavia, a fronte di tale conclusione, il C. di S. ha evidenziato che la posizione di un appartenente alla Polizia di Stato che eserciti l'attività di praticante la professione forense, deve essere attentamente valutata anche sotto il profilo dell'opportunità, con particolare riferimento alla possibilità che lo stesso possa avvalersi, nell'attività legale, di notizie riservate a lui note per ragioni d'ufficio.

I profili di inopportunità segnalati dal Consiglio di Stato, trovano la loro ragione d'essere nei confronti del personale impiegato in settori di attività di polizia giudiziaria e di polizia amministrativa o ad essi connessi, condizione che, per colui che intende svolgere la pratica forense, potrebbe far sorgere possibili conflitti di interessi tra lo status di appartenente alla Polizia di Stato e quello di difensore di parte.

Per detti motivi la Ministeriale ritiene che l'autorizzazione a svolgere l'attività debba essere sottoposta ad una preventiva valutazione, da parte dei dirigenti degli Uffici di appartenenza, con riferimento alle singole posizioni dei medesimi dipendenti, in relazione alla qualifica rivestita, alle mansioni effettivamente svolte nonché all'ambito territoriale e di materia (amministrativa, civile, penale) ove espletano la pratica forense.

Valutati pertanto gli aspetti di eventuale opportunità, in via generale, si ritiene che non sussistano condizioni ostative allo svolgimento dell'attività in argomento a

condizione che venga ovviamente svolta al di fuori degli orari di lavoro e compatibilmente con le esigenze di servizio.

Resta fermo, infine, che nel corso della pratica forense il dipendente non potrà richiedere l'abilitazione all'esercizio limitato del patrocinio, trattandosi di attività incompatibile alla stregua di quella di avvocato, così come previsto dalla c.d. "legge professionale" all' art. 3, R.D.L. 27.11.1933, n. 1578.

Oltre a quanto precisato dalla Ministeriale della Direzione Centrale delle risorse umane appare opportuno aggiungere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza nr. 28170 del 26.11.2008 resa nell'udienza del 18.11.2008, ha già cristallizzato il principio della possibilità per un appartenente alle forze dell'ordine di espletare il tirocinio legale annullando la delibera di un consiglio dell'ordine forense che aveva provveduto alla esclusione di un Carabiniere cancellato dall'albo dei praticanti avvocati.

Concorsi pubblici: proroga vigenza graduatorie e loro utilizzo

Con circolare nr. 11786 del 22 febbraio 2011 la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica ha diramato direttive in relazione a richieste di approfondimento relative alla possibilità di utilizzare le graduatorie dei concorsi già espletati al fine di ricoprire ulteriori posti disponibili in organico nella Amministrazioni Pubbliche.

Dopo aver chiarito che il decreto legge 225/2010 ha spostato dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011 la proroga delle graduatorie come disciplinata dall'articolo 17 comma 19 del decreto legge 01.07.2009 nr. 78, la circolare precisa che la proroga della vigenza delle graduatorie così come prevista dalla norma si riferisce solo alle graduatorie relative ai concorsi pubblici e non anche ai concorsi interni riservati o a "procedure verticali".

La circolare è integralmente visionabile sul nostro sito all'indirizzo www.siulp.it nella sezione circolari.

Corsi Allievi Agenti: articolazione e durata



Un collega ci chiede se ci sono innovazioni legislative in ordine alla articolazione ed alla durata dei corsi da Agente della Polizia di Stato

La proposta di articolare diversamente la durata dei corsi per Agente della Polizia di Stato che oggi è di 12 mesi effettuati tutti nell'Istituto di istruzione, si sostanzia nella previsione di un periodo di applicazione pratica di tre mesi presso un ufficio di Polizia con la conseguente riduzione da dodici a nove mesi del periodo di permanenza nell'Istituto di istruzione.

Detta proposta è contenuta in una norma che è al vaglio del Parlamento ma che non è stata ancora discussa ed approvata.

E' evidente che allo stato attuale non è possibile effettuare alcuna previsione in ordine all'esito della proposta, ragion per cui resta per ore ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente che impone la frequenza di un corso di dodici mesi presso l'Istituto di Istruzione.

Il SIULP segue con estrema attenzione il percorso normativo e si impegna a dare tempestiva comunicazione in ordine agli esiti della proposta legislativa al vaglio del Parlamento.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCQS CARD

Eurocqs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perché è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.eurocqs.it



L'unica società **SIULP**
FINANZIARIA
IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Eurocqs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37523. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la validazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la validazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

